



**COMUNE di SAMASSI**  
(Provincia del Sud Sardegna)

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale 19/04/2024**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2024 "Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024".

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **15:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **33** del **31/05/2021** (*rinnovo*) per il triennio maggio **2021/2024**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

**RICEVUTE**

via e-mail ordinaria in data **19/04/2024** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili e relazionali,

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27/12/2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1/1/2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - (a) "..... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio – chi inquina paga – lettera f);
  - (b) "..... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...." - lettera h);
  - (c) "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...." - lettera i);

(d) l'articolo 8 del DPR n. 1458/1999 prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti sulla base dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF),

#### CONSIDERATO CHE

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le *“Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 *«Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente»* (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'*Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;
- con la Deliberazione n. 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022/2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
  - (a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022/2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
  - (b) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
  - (c) una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- con la Deliberazione n. 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024/2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Deliberazione n. 363/2021;
- l'ente ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2023;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del Decreto Sostegni ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- allo stato attuale nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Samassi, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'articolo 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- nell'assenza dell'EGATO, pertanto, le funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024/2025, validato dall'organo di revisione (*verbale del 19/04/2024*), è in corso di approvazione dall'organo consiliare nella prossima seduta di Consiglio Comunale;
- sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 ammonta ad **€ 641.902,84**,

#### **DATO ATTO CHE**

- dallo schema del piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione da cui risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per il secondo biennio 2024/2025
- si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite di crescita annuale, come da articolo 4.5 del MTR-2 allegato alla deliberazione ARERA n. 263/2021 ed aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2
- il PEF pluriennale 2024/2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 è stato sottoposto alla procedura di validazione consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, da parte del sottoscritto organo di revisione (*verbale del 19/04/2024*),

#### ESAMINATO

- il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;
- il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al D.P.R. n. 158/1999, come riepilogato dal prospetto allegato alla presente proposta deliberazione,

#### ACCERTATO CHE

- l'ente intende applicare una ripartizione del costo totale nella percentuale del **88%** per le utenze domestiche e nella percentuale del **12%** per le utenze non domestiche tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;
- il costo totale attribuito alle utenze domestiche ammonta ad **€ 564.874,50** suddiviso in **€ 190.103,25** per costi fissi ed **€ 374.771,25** per costi variabili;
- il costo totale attribuito alle utenze non domestiche ammonta ad **€ 77.028,34** suddiviso in **€ 25.923,17** per costi fissi ed **€ 51.105,17** per costi variabili;
- le tariffe sono da considerarsi congrue per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;
- l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente,

#### RICHIAMATO

l'articolo 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulle funzioni dell'organo di revisione,

#### ACCERTATO CHE

su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

#### ACQUISITI

elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione dell'istruttoria,

#### ESPRIME

**parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. **10** del **16/04/2024** "Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024".

Il presente verbale viene chiuso alle ore **17:16**.

***Il Revisore Unico dei Conti***

***Firmato CADDEO Dott. Roberto 19/04/2024***